ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO TEMPORANEO AL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3

A decorrere dal 1 gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera alla Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, nonche' ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto, in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere, aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti qualsiasi titolo, dopo il 1 luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati. L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non e' soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, ne' entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno temporaneo al personale del l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 6 febbraio 1963, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-temporaneo-al-personale-del-l/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it